

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 18.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana,
dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali*

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale che siano deputati nonché i sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione.

2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione.

Art. 2.

Comunicazione e pubblicità

1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati regionali, il Presidente della Regione ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato ne dà comunicazione al relativo Consiglio.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate rispettivamente nei siti *web* dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 sono depositate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2018.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

GRASSO

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 16

«Obbligo dichiarativo dei parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana in tema di affiliazione a logge massoniche o similari».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Fava, il 27 dicembre 2017.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 9 gennaio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 31 luglio 2018 e n. 33 dell'1 agosto 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 33 dell'1 agosto 2018.

Relatore: Claudio Fava.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 65 del 26 settembre 2018 e n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 67 del 3-4 ottobre 2018.

(2018.42.2620)010